



# COMUNE DI RIBERA

## PROVINCIA DI AGRIGENTO

### **REGOLAMENTO**

*per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 110, comma 6, del D. Lgs. 267/2000*

*(ex art. 3, commi 54, 55, 56 e 57 della legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008); art. 48, comma 3, del D. Lgs. 267/2000; artt. 46, 76 e 77 del D. L. 112/2008, convertito in legge 6.8.2008, n. 133; art. 22, comma 2, della legge 18.6.2009, n. 69, art. 17, comma 27, del D.L. 1/7/2009, n. 78 convertito in legge 3/8/2009, n. 102).*

*Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 25 del 29/12/2009*

## **INDICE**

<i>Art. 1- Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 2- Competenza per il conferimento degli incarichi</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 3- Presupposti per il conferimento</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 4- Programmazione dei fabbisogni</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 5- Selezione dei collaboratori mediante procedure selettive</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 6- Valutazione delle domande</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 7- Disciplinare d'incarico</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8- Conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 9 – Limiti di spesa</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 10 – Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 11 – Estensione</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 12 – Efficacia dei contratti</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 13 – Anagrafe delle prestazioni</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 14- Comunicazioni obbligatorie</i>	<i>pag. 7</i>

## Art. 1

### Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con la legge 6/8/2008 n. 133, con il presente regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 24/12/2007 n. 244 il presente regolamento è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 77, della legge 24/12/2007 n. 244 le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 165/2001 non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. La possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione è consentita solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo e non sono utilizzabili per prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario finalizzate a soddisfare esigenze proprie del funzionamento della struttura amministrativa comunale per le quali, se necessario, l'Ente farà ricorso ai contratti di lavoro flessibile nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

6. Elementi caratteristici del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono:

- continuità, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;

- coordinazione, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo;

- prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale il ricorso a propri collaboratori risulta decisamente limitato.

7. Rimangono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi a legali per la rappresentanza e il patrocinio giudiziale (1) e le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 113/2007 e dal D.Lgs. n. 152/2008, secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004 ed infine gli incarichi di consulenza a titolo gratuito.

8. Sono, altresì esclusi gli incarichi di "Esperto del Sindaco" di cui all'art. 14 della L.R. 7/92 e s.m.i (2)

## **Art. 2**

### **Competenza per il conferimento degli incarichi**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede, al comma 2, che: "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro" e dell'art. 1, commi 11 e 42, della legge 311/2004, gli incarichi vengono conferiti dai dirigenti di Settore interessati al conferimento dell'incarico.

## **Art. 3**

### **Presupposti per il conferimento**

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio, oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla Legge;

b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente medesimo;

c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;

d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente, o dal responsabile del servizio, cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.

3. I soggetti incaricati ai sensi del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e la certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs n. 276/2003, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di

responsabilità amministrativa per il dirigente, o per il responsabile del servizio, che ha stipulato i contratti.

5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

6. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, sussistendone l'obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterni nell'anno successivo.

#### **Art. 4**

##### **Programmazione dei fabbisogni**

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente Regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e successive modificazioni e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale, secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3, e 171, comma 3, del sopra citato T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni.

3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "Programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione previsionale e programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 31/2008.

#### **Art. 5**

##### **Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative**

1. Il Comune individua i collaboratori cui conferire gli incarichi di cui all'art. 1, attraverso procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali.

2. Il Comune emette un avviso che stabilisce i criteri di valutazione e i termini temporali entro cui presentare le domande di partecipazione, corredate da curriculum vitae.

3. Il responsabile di settore interessato al conferimento dell'incarico di collaborazione valuta caso per caso, in relazione alla tipologia di incarico da affidare, il tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l'assoluta inderogabilità del requisito della particolare e comprovata specializzazione.

4. Si prescinde, in ogni caso, dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nell'ipotesi di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello

spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

5. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente.

## **Art. 6**

### **Valutazione delle domande**

1. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, dai quali deve evincersi la particolare e comprovata specializzazione, sono esaminate dal Responsabile di Settore interessato al conferimento dell'incarico.

2. Il Responsabile di Settore per ciascun curriculum esprimerà un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerico di valore, da 1 a 10 (1, valore più basso, 10, valore più alto).

3. Sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato, il Responsabile di Settore predispone una graduatoria definitiva. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

## **Art. 7**

### **Disciplinare d'incarico**

1. I rapporti di collaborazione di cui all'art. 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, approvato con apposita determinazione dirigenziale del Direttore di Settore.

2. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere i seguenti elementi:

- durata della collaborazione;
- luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- oggetto della prestazione;
- compenso della collaborazione.

3. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le attività svolte.

4. Ai fini dell'applicazione o meno su tali compensi delle disposizioni previste per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001, ove le attività di collaborazione risultino eccezionalmente rientranti nell'attività artistica o professionale esercitata dal contribuente abitualmente, in quanto implicano la necessità di attingere a conoscenze direttamente collegate a tali attività abituali, le stesse saranno attratte nella sfera del predetto lavoro autonomo (3).

5.

## **Art. 8**

### **Conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa**

1. Il Comune può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

## **Art. 9**

### **Limiti di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

## **Art. 10**

### **Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro, Iva esclusa, devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione stessa (4).

## **Art. 11**

### **Estensione**

1. Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000,00 euro, al netto di IVA, devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.

## **Art. 12**

### **Efficacia dei contratti**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007 n. 244 i contratti relativi a rapporti di consulenza di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale di questa amministrazione stipulante.

2. L'onere di pubblicazione ed i relativi effetti riguarda tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni anche nel caso in cui siano previsti da specifiche disposizioni legislative (5) (6).

3. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

## **Art. 13**

### **Anagrafe delle prestazioni**

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni e ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Ente è tenuto a comunicare al Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

2. L'obbligo di comunicazione si riferisce a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione.

3. I Dirigenti dei settori di competenza debbono trasmettere entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno all'Ufficio Personale, per il successivo inoltrare al Dipartimento della Funzione Pubblica, l'elenco degli incarichi eventualmente conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi e l'elenco degli incarichi eventualmente conferiti a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione.

## **Art. 14**

### **Comunicazioni obbligatorie**

1. Ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996 come modificato dal comma 1180 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, l'Ente dà comunicazione al Centro per l'impiego competente territorialmente l'instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

Note:

(1) Vedi Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - Deliberazione n. 37 del 11/3/2008.

(2) Vedi Corte dei Conti – Sezioni riunite per la regione siciliana in sede consultiva – Deliberazione n. 29/2008/SR/Cons. del 19/11/2008

(3) In concreto, ad esempio, le attività di amministratore, sindaco o revisore di società o enti sono ricondotte nel reddito professionale solo se poste in essere da ragionieri e dottori commercialisti in quanto i relativi ordinamenti professionali le ricomprendono espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalle categorie in esame.

(4) Per quanto attiene il controllo da parte della Corte dei Conti, i possibili dubbi di costituzionalità relativi alle disposizioni della legge n. 311 del 2004 devono ritenersi superati in considerazione delle nuove norme dettate dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006). Quest'ultima, al comma 173, prevede che gli "atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studi e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione". Al riguardo, si segnalano le "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli Enti locali" adottate dalla Corte Conti nell'adunanza del 17/2/2006, laddove si precisa che i commi 11 e 42 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, per la parte relativa alla trasmissione degli atti alla stessa, siano da ritenersi implicitamente abrogati dalla nuova legge finanziaria, e che il nuovo obbligo di comunicazione, nonostante le norme di esclusione dai limiti di spesa delle regioni e degli enti locali, si applica anche a quest'ultime, ivi compresi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti (Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 5/2006).

(5) Vedi circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 par. 3.

(6) Come già chiarito nella circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta l'irrelevanza del contenuto della prestazione : studio, consulenza, ricerca o altro. E' illegittimo il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate.